

**SUL REGIME DEL CREDITO D'IMPOSTA QUALE RIMEDIO ALLA
DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE**

Sentenza del 3.6.2025 n 7569 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 40 –

Composizione

Giudice monocratico Dott.ssa Maria Barbara Cavallo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Titoletto

Cartella di pagamento – Doppia imposizione Irpef - Credito d'imposta -
Configurabilità – Conseguenze

Massima

Ai fini dell'applicazione del regime del credito d'imposta come rimedio alla
doppia imposizione internazionale per le imposte pagate all'estero, vale la
regola della definitività del pagamento nello Stato estero prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ove tale credito è
richiesto, in quanto la *ratio* della norma è di evitare la doppia imposizione in
relazione all'anno in cui la residenza in Italia del contribuente ha coinciso con
la produzione e l'avvenuto pagamento di un reddito all'estero.

Rif. Normativi

Art. 165 DPR n. 917/1982

Conformità

CGT I grado Roma sent. 7569/2025

Anno pubb.

2025